



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

DECRETO N. 7 del 24-06-2024

OGGETTO: Nomina dei componenti della Giunta comunale e del Vice Sindaco

IL SINDACO

Premesso che in data 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Valbrenta;

Dato atto che, all'esito delle predette consultazioni, come risultante dal verbale dell'adunanza dei Presidenti di sezione del 10.06.2024, lo scrivente è stato proclamato eletto Sindaco del Comune di Valbrenta, con la lista "Valbrenta Civica";

Visti:

- l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;
- l'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, come modificato dall'art. 1, comma 135, della L. n. 56/2014, il quale prevede che, per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il numero massimo di Assessori è stabilito in quattro;
- l'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, lo Statuto possa prevedere la nomina ad Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere;
- l'art. 1, comma 1, dello Statuto comunale, secondo il quale il Comune di Valbrenta, istituito con Legge Regionale del Veneto n. 3 del 24/01/2019 per curare e rappresentare al meglio gli interessi della propria comunità, è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dallo Statuto e si compone dei quattro Comuni cessati di Campolongo sul Brenta, Cison del Grappa, San Nazario e Valstagna, ordinati in Municipi;
- l'art. 23 del medesimo Statuto, ai commi 1, 2 e 4, il quale stabilisce quanto segue:
 - 1. *La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori come previsto nelle leggi vigenti, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. (...)*
 - 2. *Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. (...)*
 - 4. *Ciascuna delle quattro comunità fuse dovrà essere rappresentata in Giunta.*”;

Considerato che:

- ai sensi delle disposizioni sopra citate, la Giunta Comunale di Valbrenta si compone di n. 4 Assessori, oltre al Sindaco;
- in attuazione dell'art. 51 della Costituzione sulle pari opportunità fra uomini e donne, l'art. 1, comma 137, della L. 7 aprile 2014, n. 56 dispone che: *“Nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”*;



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

- l'art. 23, comma 5, dello Statuto comunale prevede che: *“Nella Giunta Comunale deve essere garantita la parità di genere, secondo la percentuale stabilita dalla legge”*;
- il Sindaco deve, pertanto, procedere alla nomina della Giunta Comunale assicurando la rappresentanza dei generi nel rapporto 2 a 3;
- dovendosi contemperare il principio costituzionale delle pari opportunità con i principi di democraticità e di buon andamento dell'amministrazione, di cui agli articoli 1 e 97 della Costituzione, la giurisprudenza amministrativa ha, peraltro, affermato a più riprese che l'art. 1, comma 137, della L. n. 56/2014 può essere derogato nel caso in cui sussista un'effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge; tuttavia, tale impossibilità *“deve essere adeguatamente provata e pertanto si risolve nella necessità di un'accurata e approfondita istruttoria ed in una del pari adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettare”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406; nello stesso senso, TAR Campania-Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021 n. 2505);
- quanto all'adeguatezza dell'istruttoria volta a conformare la composizione giuntale ai parametri di legge, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con parere del 9.06.2023, ha fatto riferimento alla sentenza del TAR Umbria n. 10 del 3 gennaio 2020, con la quale il Tribunale ha osservato che il Sindaco avrebbe dovuto svolgere *“... un'adeguata istruttoria (cfr. TAR Basilicata, 4 aprile 2018, n. 237; Id. 17 giugno 2016 n. 631; TAR Campania-Salerno, sez. I, 12 dicembre 2017 n. 1746; TAR Calabria-Catanzaro, sez. II, 29 maggio 2017 n. 867; Id. 10 aprile 2015 n. 651; TAR Abruzzo-Pescara, 17 novembre 2016 n. 357; TAR Campania-Napoli, sez. I, 13 maggio 2015 n. 2655; TAR Lombardia-Brescia, 26 novembre 2015 n. 1595), volta all'ottenimento, per la nomina degli assessori, della disponibilità di idonee personalità di sesso femminile nell'ambito di tutti i cittadini residenti o che abbiano un significativo legame con il Comune, come per esempio l'indizione di un apposito avviso pubblico, finalizzato all'acquisizione dell'interesse di donne, appartenenti al partito politico o alla coalizione di partiti che hanno vinto le elezioni comunali, a ricoprire la carica di assessore, le quali condividano il programma della lista, capeggiata dal sindaco (cfr. TAR Veneto, sez. I, 6 marzo 2015 n. 282)”*;

Dato atto che, nella fattispecie, è stata espletata la seguente attività istruttoria:

- è stata dapprima acquisita la disponibilità all'assunzione della carica di Assessore da parte dei neoeletti Consiglieri Comunali di sesso maschile sigg.ri Illesi Mauro e Cavalli Alberto, in rappresentanza delle municipalità di Campolongo sul Brenta e Valstagna presso le quali sono rispettivamente residenti;
- è stata, altresì, acquisita la disponibilità all'incarico assessorile da parte della dott.ssa Nichele Chiara, cittadina residente in territorio extra-comunale e non facente parte del neoeletto Consiglio;
- risultando rappresentate, nel costituendo organo esecutivo dell'Ente, le municipalità di Valstagna e Capolongo sul Brenta, oltre alla municipalità di Cismon del Grappa presso la quale è residente il Sindaco scrivente, residuava la necessità di dare rappresentanza, nella compagine della futura Giunta, alla comunità di San Nazario, reperendo, ove possibile, la candidatura alla carica di Assessore di una donna ivi residente;
- è stata, pertanto, richiesta, con note sindacali prot. n. 7777 e 7778 del 12.06.2024, la disponibilità a ricoprire il ruolo in questione da parte delle due Consigliere Comunali residenti a San Nazario elette nella lista unica “Valbrenta Civica”;



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

- le Consigliere interpellate, tuttavia, con proprie note prot. n. 7935 e 7957 del 18.06.2024, hanno reso motivata dichiarazione di indisponibilità alla nomina;
- in data 18.06.2024 è stato pubblicato, in albo pretorio online e sulla homepage del sito istituzionale dell'Ente, alla sezione Novità, un avviso pubblico finalizzato alla ricerca di eventuali disponibilità a ricoprire la carica di Assessore esterno, rivolto alle cittadine di sesso femminile residenti presso la municipalità di San Nazario in Comune di Valbrenta - in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità richiesti per la carica assessorile, ed altresì di un'adeguata esperienza tecnica, amministrativa e professionale desumibile dal curriculum vitae - disposte a condividere o comunque ad impegnarsi a realizzare il programma amministrativo della lista "Valbrenta Civica" (allegato all'avviso);
- alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, fissato alle ore 12:00 del 22.06.2024 stante l'urgenza di procedere alla nomina e all'insediamento dell'organo esecutivo del Comune, non è tuttavia pervenuta alcuna manifestazione di interesse a ricoprire la carica;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie sia stata riscontrata, all'esito dell'istruttoria come sopra descritta, una effettiva, oggettiva e comprovata impossibilità di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nel rispetto delle percentuali minime prescritte dalla legge e ravvisata, altresì, la necessità di procedere ugualmente alla nomina dell'organo esecutivo, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti propri della Giunta, essenziali per l'espletamento dell'attività istituzionale del Comune, che altrimenti verrebbe paralizzata, con grave pregiudizio ai principi di democraticità e di buon andamento dell'amministrazione, di cui agli articoli 1 e 97 della Costituzione;

Rilevato che:

- non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco (art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- la carica di Assessore nei Comuni compresi nel territorio della Regione è incompatibile con quella di Consigliere regionale (art. 65, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dato atto che:

- a mente dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
- secondo quanto previsto dallo stesso art. 48, commi 2 e 3, la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

Visto il Capo III del Titolo II dello Statuto comunale, relativo alla disciplina della composizione, del funzionamento e delle competenze della Giunta;

Letto, in particolare, l'art. 25, comma 1, dello Statuto, il quale prevede che: *"Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla cultura del risultato"*;



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

Ritenuto, quindi, di nominare la Giunta comunale come segue:

- Illesi Mauro, nato il 18-10-1962 a Bassano Del Grappa - Assessore con funzioni di Vicesindaco;
- Cavalli Alberto, nato il 17-04-1984 a Bassano Del Grappa - Assessore;
- Bombieri Ermando, nato il 28-10-1955 a Bassano Del Grappa - Assessore;
- Nichele Chiara, nata il 18-11-1982 a Marostica - Assessore esterno;

Dato atto che i suddetti hanno reso dichiarazioni nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, agli atti del Comune, circa l'insussistenza nei propri confronti di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità rispetto alla carica di Assessore;

Richiamata l'attenzione dei membri designati della Giunta sul disposto dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale, ai commi 2 e 3, così recita: *"2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. 3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato"*;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 39/2013;
- la Legge n. 56/2014;
- lo Statuto comunale;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate:

1. di nominare la Giunta comunale del Comune di Valbrenta come segue:

- Illesi Mauro, nato il 18-10-1962 a Bassano Del Grappa - Assessore con funzioni di Vicesindaco;
- Cavalli Alberto, nato il 17-04-1984 a Bassano Del Grappa - Assessore;
- Bombieri Ermando, nato il 28-10-1955 a Bassano Del Grappa - Assessore;
- Nichele Chiara, nata il 18-11-1982 a Marostica - Assessore esterno;

2. di precisare che al Vicesindaco, come sopra nominato, spettano tutti i poteri e le competenze stabilite per tale incarico vicario dalla legge e dallo Statuto comunale;

3. di conferire ai nominati Assessori le seguenti deleghe:



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

Cognome e nome	Carica	Referati assegnati
Illesi Mauro	Assessore e Vicesindaco	Verde pubblico Arredo Urbano Manutenzioni Gestione rifiuti e bonifiche Commercio e attività produttive Aziende e partecipazioni comunali
Cavalli Alberto	Assessore	Protezione civile e Polizia locale Risorse agricole Tutela delle acque Foreste, malghe e tutela della montagna Caccia e pesca Parchi e riserve naturali
Bombieri Ermando	Assessore	Politiche sociali Cultura Associazionismo e volontariato Sport e tempo libero Turismo Eventi
Nichele Chiara	Assessore esterno	Lavori pubblici Urbanistica ed edilizia privata Mobilità, viabilità e trasporti

4. di riservare al Sindaco i seguenti referati:

Personale
Bilancio
Patrimonio e demanio
Tributi
Attività istituzionali
Sistemi informativi
Rapporti tra Comuni

PRECISA

- che il Sindaco, a mente dell'art. 46, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio;
- che a mente dell'art. 28 dello Statuto comunale, le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa sono comunicate dal Sindaco al Consiglio. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta cessati dalla carica per qualsiasi motivo provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva;

DISPONE

- che il presente Decreto sia trasmesso ai componenti della Giunta come sopra nominati, che ne restituiranno una copia controfirmata per accettazione dell'incarico;
- di comunicare la nomina di cui al presente atto al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione;



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

- che il presente Decreto sia pubblicato all'Albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, nonché trasmesso alla Prefettura – U.T.G. di Vicenza.

Ferazzoli Luca

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i